



**IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE IV CIVILE**

Composto dai signori magistrati:

dott. Giovanni D'Antoni                      Presidente

dott.ssa Vittoria Rubino                      Giudice rel.

dott.ssa Gabriella Giammona                      Giudice

nel procedimento iscritto al n. 1445 dell'anno 2020 del Ruolo

Generale vertente tra

RUBICON SPV S.R.L. (avv. MECONI ROBERTO)

**CONTRO**

MANZO MAURIZIO (avv. RIZZITANO LUCA)

**AVVERSO**

il decreto n. 6238/2018, con il quale il G.D. della procedura iscritta al n. 1793/2018 R.G.V.G. ha omologato la proposta di piano del consumatore proposto dal sig. Maurizio Manzo, ai sensi dell'art. 12bis L. 3/2012.

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata;  
premesso che, con il reclamo in esame, la Rubicon spv srl - cessionario di un credito vantato dalla Plusvalore spa nei confronti del sig Manzo - ha impugnato il decreto di omologa n. 6238/2018 emesso in favore del sig. Maurizio Manzo, perché il pagamento del credito della Plusvalore spa non è stato inserito nel piano del consumatore depositato dal sig Manzo;



rilevato che la Rubicon spv srl ha documentato, nel presente reclamo, la sussistenza del credito di euro 42.541,47 oltre interesse di mora e spese legali, mediante la produzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, sez distaccata di Carini, n.342/12, mai opposto ed oggetto di iscrizione ipotecaria in data 22.5.2018 (reg gen n.19223, reg part.n.2500);

rilevato che il sig. Maurizio Manzo, costituitosi nel procedimento di reclamo non ha contestato l'esistenza del credito ma ha rappresentato che l'omessa indicazione è avvenuta in assoluta buona fede causata da *"un quadro psicologico compromesso dalle condizioni di sovraindebitamento in cui il medesimo versava"*;

rilevato, in via preliminare, che il reclamo è tempestivo attesa la sospensione *ex lege* del compimento tutti gli atti civili e penali dal 9.3.2020 all'11.5.2020, in forza dei d.l. 11,18 e 23 del 2020 nonché della legge, n. 27/2020, di conversione con modifiche del d.l. 18/2020;

ritenuto che il reclamo è giuridicamente fondato e deve, pertanto, essere accolto;

considerato, invero, che l'art.14bis della l. 3/2012 al comma 2 lett a) prevede la revoca dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore *"quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo..."*;

considerato che la condotta del sig. Maurizio Manzo integra



l'elemento soggettivo della colpa grave;  
considerato, invero, che la giurisprudenza di legittimità definisce la colpa grave in tema di dichiarazioni reticenti o mendaci, come quella condotta che sia frutto di una grave negligenza e che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (cfr. Cass. Sentenza n. 12086 del 10/06/2015);  
ritenuto, invero, che la completezza della lista dei creditori è un elemento essenziale per redigere un piano del consumatore attendibile che consenta di soddisfare seppur parzialmente tutti i creditori;  
rilevato, inoltre, che a seguito del rigetto del primo ricorso ex art. 12bis l. 3/12, dovuto proprio all'impossibilità di cristallizzare il passivo, il sig Manzo avrebbe dovuto porre la diligenza necessaria per ricostruire in modo completo la lista dei creditori;  
considerato, pertanto, che attesa l'importanza dell'omessa informazione, la condotta del Manzo deve ritenersi connotata dalla colpa grave;  
rilevato che l'omessa segnalazione del credito, da parte dell'istituto creditore, presso la centrale rischi non incide sulla gravità della colpa del consumatore, semmai giustifica l'omessa individuazione del credito anche da parte del gestore



della crisi;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto dalla RUBICON SPV srl  
revoca l'omologazione del piano del consumatore in favore di  
Maurizio Manzo (n.6238/2018) e per l'effetto ne dichiara  
cessata l'efficacia;

condanna Maurizio Manzo al pagamento delle spese di lite  
che si liquidano in conformità al DM 55/2014 in euro  
1.500,00 oltre il 15% di spese generali, IVA e CPA

DISPONE

1) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC,  
eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del  
reclamato, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la  
comunicazione alla Banca d'Italia;

2) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore  
secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della  
quarta sezione civile e fallimentare, il giorno 29 maggio 2020.

Il Giudice relatore

Il Presidente

*Vittoria Rubino*

*Giovanni D'Antoni*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e  
sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del



combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



Firmato Da: D'ANTONI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bd405df5f0c8de31d4244388da2c0b6 - Firmato Da: RUBINO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e6b663996db13beb7b87bdfdd4589f55